



DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di Gasolio autotrazione – Adblue Additivato - lubrificanti e liquidi refrigeranti

1. PREMESSE

L'Azienda Trasporti Pubblici S.p.A. di seguito più brevemente ATP, in esecuzione della delibera del Consiglio d'Amministrazione, verbale n. 1 (uno) del 14.01.2020 ha indetto una procedura aperta ex art. 123, comm 3, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici, di seguito Codice) per l'affidamento della fornitura, con carattere di somministrazione di gasolio per autotrazione, AdBlue additivato, lubrificanti e liquidi refrigeranti divisa in tre lotti.

Alla presente gara si applicano le disposizioni del Codice che disciplinano gli "Appalti nei settori speciali - Parte II Titolo VI".

La procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 50 del 2016.

Per l'espletamento della gara, l'ATP si avvale del sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (sistema) accessibile all'indirizzo www.sardegncat.it (d'ora in poi "sito"). Le modalità di accesso ed utilizzo del sistema sono indicate nel presente disciplinare di gara e nelle "Istruzioni di gara".

Nell'ambito del presente disciplinare, per "Istruzioni di gara", si intende il documento contenente le istruzioni operative per lo svolgimento della procedura, nel quale sono definiti i dettagli inerenti l'utilizzo della piattaforma telematica e le modalità di presentazione dell'offerta.

Le imprese che partecipano alla procedura esonerano espressamente l'ATP ed i suoi dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il sistema, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni.

L'affidamento avverrà in favore della ditta che avrà formulato il minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Le consegne sono previste presso la sede ATP in Via Caniga n. 5 – Sassari - ITG25.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice è il Dr. Giovanni Sanna.

1.1 Dotazione informatica per la presentazione dell'offerta

Per partecipare alla presente procedura l'impresa concorrente deve dotarsi, a propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica:

- firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005, aggiornato al D.Lgs. n. 179/2016;
- la dotazione hardware e software minima è riportata nella home page del Portale all'indirizzo <https://www.sardegncat.it/esop/common-host/public/browserenv/requirements.jsp>.

Condizione necessaria per accedere al portale e partecipare alla presente procedura è la registrazione al portale SardegnaCAT, **Categoria albero merceologico AK28AD – AK28AF – AK28AH – AK28AN**. Con il primo accesso ("Sezione Fornitori" disponibile alla Home Page del sito) all'impresa concorrente è data la possibilità di compilare un questionario di registrazione; salvando i dati inseriti nel questionario l'impresa riceverà via e-mail una user-id ed una password per effettuare i successivi accessi al sistema. A tal fine, l'impresa concorrente ha l'obbligo di comunicare in modo veritiero e corretto, i propri dati e ogni informazione ritenuta necessaria o utile per la propria identificazione (Dati di Registrazione) secondo le modalità indicate nel documento "Istruzioni di gara".

In caso di partecipazione alla procedura da parte di RTI/Consorzio è sufficiente la registrazione della sola impresa mandataria, pertanto le chiavi per accedere al sistema per la collocazione delle offerte saranno quelle



dell'impresa mandataria.

Le imprese non ancora registrate sul portale SardegnaCAT, che intendono partecipare alla procedura di gara, devono effettuare la registrazione almeno 48 ore prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

La presentazione dell'offerta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi responsabilità in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'ATP ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

A tal fine si raccomanda alle imprese concorrenti di verificare che nel processo di registrazione al portale, sia stato selezionato il fuso orario corretto - per le imprese aventi sede in Italia (GMT + 1:00) CET (Central Europe Time), Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris, Rome.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI, COMUNICAZIONI.

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende oltre al Bando ed al presente Disciplinare:

- A) *Capitolato di fornitura*
- B) *Scheda Tecnica gasolio autotrazione - AdBlue additivato – lubrificanti e liquidi refrigeranti*
- C) *Domanda di partecipazione*
- D) *DGUE*
- E1) E2) E3) *Fac-simile modello offerta Lotti 1-2-3*
- F) *Dichiarazione operatore economico ausiliario*
- G) *Dichiarazione solo per aggregazioni di imprese in contratti di rete*
- H) *Istruzioni di gara*
- I) *“Codice Etico e di Comportamento” di ATP, accessibile al link*
<http://trasparenza.atpsassari.it/public/upload/users/Redazione.ATP/fckeditor/file/Codice%20Etico.pdf>

La documentazione di gara è disponibile sul portale SardegnaCAT all'indirizzo www.sardegncat.it e sul sito internet dell'ATP <https://appalti.atpsassari.it/bandi/index>

2.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura, da inoltrare entro e non oltre il 10.02.2020, mediante la proposizione di quesiti scritti tramite la funzionalità “Messaggistica” presente all'interno del sistema, una volta registrati e abilitati.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro il 12.02.2020, mediante pubblicazione in forma anonima su www.sardegncat.it nella sezione dedicata alla procedura di gara.

Per chiarimenti relativi alle modalità tecnico-operative di presentazione delle offerte sul sistema è possibile contattare la casella di posta elettronica mocsardegna@regione.sardegna.it o consultare il documento “Istruzioni di gara”.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai



fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice.

Salvo quanto disposto per le richieste di chiarimenti (paragrafo 2.2) nonché le richieste relative al soccorso istruttorio (paragrafo 12), tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC negoziiale@pec.atpsassari.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto ha per oggetto la fornitura con carattere di somministrazione di:

Lotto 1 – gasolio per autotrazione CIG 81755640D8 importo annuo stimato € 2.389.610,00 escluso IVA, oneri per la sicurezza pari a zero;

Lotto 2 – AdBlue additivato CIG 8175580E08 importo annuo stimato € 37.500,00 escluso IVA, oneri per la sicurezza pari a zero;

Lotto 3 – lubrificanti e liquidi refrigeranti CIG 81755938C4 importo annuo stimato € 27.577,00 escluso IVA e C.O.O.U., oneri per la sicurezza pari a zero.

TOTALE ANNUO € 2.454.687,00 oltre IVA e C.O.O.U., oneri per la sicurezza zero. L'appalto è autofinanziato.

Valori stimati comprensivi di possibile rinnovo, ai sensi dell'art. 35 comma 4 del Codice e vevoli ai fini del pagamento del contributo ANAC: Lotto 1 € 4.779.220,00 - Lotto 2 € 75.000,00 e Lotto 3 € 55.154,00.

Nel presente disciplinare e suoi allegati sono riportate le condizioni che resteranno in vigore per il periodo contrattuale. Potrà essere presentata offerta indifferentemente per uno o più lotti. Ogni lotto potrà essere aggiudicato separatamente.

Le caratteristiche dei prodotti, le quantità e il numero dei carichi stimati sono indicati nella Scheda Tecnica All. B).


4. DURATA DELL'APPALTO ED EVENTUALI MODIFICHE

4.1 Durata

La durata dell'appalto è fissata in anni uno e lo stesso potrà essere rinnovato, per ciascun lotto, per un altro anno in caso di buon andamento della gestione e previo accertamento delle ragioni di convenienza e pubblico interesse qualora le parti, tre mesi prima della scadenza, si accordino in tal senso.

4.2 Modifica durante il periodo di efficacia

Le quantità ed i carichi indicati sono meramente indicativi e pertanto l'ATP si riserva la facoltà di chiedere al fornitore, il quale ha l'obbligo di fornire, una quantità di prodotto in aumento o in diminuzione fino alla



concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale, nel rispetto dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere

commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

6. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Codice Etico costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L. 190/2012.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

A pena di esclusione i concorrenti, alla data di scadenza della gara, devono essere in possesso dei requisiti appresso indicati, i quali devono persistere per tutta l'esecuzione del contratto.

La verifica sui requisiti verrà espletata senza l'ausilio dell'AVCPass in conformità alla deliberazione dell'ANAC n. 157 del 17.02.2016, recante l'aggiornamento della Deliberazione n. 111 del 2012, che esonera la stazione appaltante dall'utilizzo dell'AVCPass per le procedure gestite interamente con sistemi telematici oltre che per appalti relativi ai settori speciali, con conseguente acquisizione d'ufficio delle certificazioni necessarie a riprova di quanto dichiarato da ciascun partecipante.

7.1 Requisiti di idoneità professionale/capacità economico finanziaria/tecnico professionale

- a) iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'esercizio dell'attività oggetto della gara, ovvero per le ditte straniere analoga iscrizione al competente registro del paese di appartenenza;
- b) l'impresa dovrà aver eseguito con buon esito, nel triennio 01.01.2017 - 31.12.2019, uno o più contratti relativi all'oggetto dell'appalto non inferiore a:
 1. € 4.779.220,00 (euro quattromilionisettecentosettantannovemiladuecentoventi/00) per la partecipazione al lotto 1)
 2. € 75.000,00 (euro settantacinquemila/00) per la partecipazione al lotto 2)
 3. € 55.154,00 (euro cinquantacinquemilacentocinquantaquattro/00) per la partecipazione al lotto 3)

Detto fatturato dovrà essere dimostrato, mediante dichiarazioni di buon esito rilasciate da amministrazioni/committenti riportanti oggetto, importo e periodo di esecuzione, in considerazione del fatto che gli operatori economici devono avere maturato sufficiente esperienza nel settore, posto che la sospensione della fornitura potrebbe causare l'interruzione di pubblico servizio.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.



Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

7.2 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura o analoga iscrizione di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito tecnico professionale di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere soddisfatto cumulativamente dal raggruppamento o dal consorzio con le seguenti modalità:

dalla mandataria o da una impresa consorziata, nella misura minima del 60% dell'importo delle prestazioni, la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 20% dell'importo delle prestazioni. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

7.3 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura ovvero per le ditte straniere analoga iscrizione al competente registro del paese di appartenenza di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.



8. AVVALIMENTO E SUBAPPALTO

8.1 Avvalimento

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico e finanziario, di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi].

La ditta ausiliaria è tenuta a rendere la dichiarazione di cui all'All. F) oltre che compilare il DGUE.

Dovrà essere allegato altresì il contratto di avvalimento secondo quanto disposto dall'art. 89, comma 1, del Codice e lo stesso dovrà contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti. L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il Seggio comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

8.2 Subappalto

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti della fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti di legge, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice così modificato dalla L. 55/2019.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice.

In mancanza delle predette indicazioni il subappalto è vietato.

9. GARANZIA PROVVISORIA

9.1 Garanzia provvisoria

L'offerta è corredata da:

- 1) una garanzia provvisoria per ciascun lotto, come definita dall'art. 93 del Codice, pari a:**



€ 47.792,00 (euro quarantasettemilasettecentonovantadue/00)	per la partecipazione al Lotto 1
€ 750,00 (euro settecentocinquanta/00)	per la partecipazione al Lotto 2
€ 550,00 (euro cinquecentocinquanta/00)	per la partecipazione al Lotto 3

Nel caso in cui venga presentata offerta per più lotti la garanzia potrà anche essere unica, di importo pari alla somma prevista per ciascuno dei lotti per i quali si intende partecipare, specificando il riferimento ad ognuno di essi (denominazione lotto e CIG).

2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha concesso la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- con versamento sul conto intestato ad ATP S.p.A. Codice IBAN IT86U0101517203000070694389 presso il Banco di Sardegna - Agenzia n. 3 - Via IV Novembre - Sassari con l'indicazione della causale "Cauzione provvisoria per la fornitura di _____ - Lotto ____"
- fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti

tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
- 6) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligato in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 7) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere caricate a sistema in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata con firma digitale del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione



dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

9.2 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC (per la partecipazione al solo Lotto 1)

I concorrenti che intendono presentare offerta per il Lotto 1) dovranno effettuare il pagamento di € 140,00 quale contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità pubblicate sul sito dell'ANAC nella sezione "Gestione Contributi Gara" (GCG) al link:

<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi>.

La copia della ricevuta di pagamento dovrà essere allegata ai documenti di gara:

La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento entro i termini, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara.

10. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all'aggiudicazione, dovranno essere inviati esclusivamente per via telematica attraverso la piattaforma Sardegna CAT, in formato elettronico ed essere sottoscritti con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. 82/2005.

L'offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio del giorno 18.02.2020 ore 12:00 pena l'irricevibilità della stessa e comunque la non ammissione alla procedura. L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema.

L'offerta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni relative alla presente procedura e dovrà essere composta dai seguenti documenti:

Documentazione amministrativa (busta di qualifica), di cui al successivo paragrafo 13;

Offerta economica (busta economica), di cui al successivo paragrafo 14.

In caso di partecipazione di un medesimo concorrente a più lotti, l'offerta è presentata in un processo unico, con:

Documentazione amministrativa, di cui al successivo paragrafo 13;

Offerte Economiche, di cui al successivo paragrafo 14, tante singole offerte economiche quanti sono i lotti ai quali si partecipa.

Per l'accesso nonché per una più completa descrizione delle modalità di registrazione al sistema e inserimento delle offerte si rimanda alle Istruzioni di gara All. H).

Tutti i file della documentazione amministrativa (fatta eccezione per eventuale ricevuta del versamento del bollo tramite F23 e la ricevuta del versamento ANAC per il Lotto 1), dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una dimensione massima di 10 Mb e dovranno essere inseriti a sistema nella Busta di Qualifica.



L'ulteriore documentazione a corredo andrà inserita nella sezione “**Allegati generici**”.

La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e non raggruppata in un'unica cartella compressa (tipo formato zip o rar).

L'impresa concorrente ha la facoltà di formulare e pubblicare sul portale, nella sezione riservata alla presentazione di documenti di gara, una o più offerte sostitutive alle precedenti già inserite, purchè ciò avvenga entro il termine di scadenza stabilito.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

Ai sensi di quanto stabilito all'articolo 32, comma 4, D.Lgs. 50/2016, ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta per ciascun lotto e, pertanto, non sono ammesse offerte alternative.

11. SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore con firma digitale.

Tutte le dichiarazioni di cui al paragrafo 13 del presente disciplinare, nonché l'Offerta Economica potranno essere redatti sui modelli predisposti e messi a disposizione sul portale SardegnaCat.

La documentazione potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta di qualifica, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.



12. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice, **attivabile mediante la sezione messaggistica della piattaforma telematica.**

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti della fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

13. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - "BUSTA DI QUALIFICA"

Nel caso in cui l'impresa concorrente partecipi per più lotti, dovrà essere presentata un'unica busta di qualifica contenente la documentazione di seguito indicata. Si specifica inoltre che in caso di RTI l'accesso al Sistema avviene da parte dell'impresa mandataria, pertanto la documentazione amministrativa relativa a tutto il RTI viene inserita da quest'ultima.

Nella sezione denominata "Busta di Qualifica" della RDO dovranno essere allegati i sotto elencati documenti:

1. domanda di partecipazione, comprensiva delle dichiarazioni integrative;
2. DGUE;



3. documento attestante la garanzia provvisoria;
4. impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice, così come indicato al precedente art. 9;
5. copia della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta;
6. copia delle ricevute di pagamento a favore dell'ANAC (lotto 1) così come indicato al precedente art. 9.2;
7. documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati di cui al paragrafo 13.3;
8. in caso di avvalimento documentazione richiesta nel relativo paragrafo (oltre che dichiarazione nel DGUE);
9. scheda tecnica firmata per accettazione;
10. per il solo Lotto 3 dovranno essere allegate le Schede prodotto sottoscritte digitalmente dalla stessa persona che ha sottoscritto l'offerta, nelle quali dovranno essere chiaramente riportate le specifiche dei singoli articoli offerti, nonché le omologazioni dei costruttori, così come richiesto nella Scheda tecnica All. B).

Nel frontespizio di ciascuna scheda allegata (una per ognuno dei 12 prodotti richiesti), la ditta dovrà riportare il numero corrispondente alla voce che contraddistingue ciascun prodotto. In caso di schede non complete ovvero in caso di mancata allegazione di una o più schede, sarà fatto obbligo alla partecipante provvedere, entro il termine perentorio che sarà comunicato dal Seggio, all'immediata integrazione di quanto richiesto.

Qualora le ditte partecipanti dovessero offrire anche solo un prodotto avente specifiche tecniche e/o omologazioni non corrispondenti ai requisiti minimi richiesti, l'offerta dell'intero lotto non sarà ammessa e pertanto non si procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica.

Ove non sia possibile includere all'interno della busta di qualifica la documentazione richiesta/prodotta, la stessa andrà inserita nella sezione "allegati generici".

13.1 Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione, redatta preferibilmente secondo il modello di cui all'All. C), contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorzziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

L'All. C) contiene altresì le dichiarazioni integrative di cui al paragrafo 13.3 del presente disciplinare, le quali devono comunque essere rese qualora non si utilizzi il modello predisposto dalla stazione appaltante.

La domanda è sottoscritta:

- ✓ nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- ✓ nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- ✓ nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 (convertito con modificazioni dalla L. 09.04.2009 n. 33), la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;



b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 (convertito con modificazioni dalla L. 09.04.2009 n. 33), la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

13.2 Documento di gara unico europeo

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche messo a disposizione sul sistema secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89 del Codice (All. F), sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, nonché attestazione di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 3) contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Parte II – Informazioni concernenti i sub appaltatori

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D. Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.



Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente Disciplinare.

Fino all'aggiornamento del DGUE (non ancora attuato), ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice; se si utilizza il modello di domanda di partecipazione predisposto dalla stazione appaltante, la su indicata dichiarazione integrativa è già inclusa nell'All. C.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al punto 7.1.a del presente Disciplinare;
- b) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecnico-professionale di cui al punto 7.1.b del presente Disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- ✓ nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- ✓ nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- ✓ nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Si precisa che gli operatori economici non sono tenuti, durante la compilazione del DGUE, ad indicare l'indirizzo web, autorità o organismo presso il quale è disponibile elettronicamente la relativa documentazione atteso che ATP non è tenuta all'utilizzo del sistema AVCPass, con conseguente acquisizione d'ufficio delle certificazioni necessarie a riprova di quanto dichiarato da ciascun partecipante.

13.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

13.3.1 Dichiarazioni integrative - se si utilizza il modello di domanda di partecipazione predisposto dalla stazione appaltante, le sotto indicate dichiarazioni sono incluse nell'All. C, in mancanza le stesse potranno essere rese sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

- a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo di consegna dei beni;
- b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione, sia sulla determinazione della propria offerta;

4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;

5. dichiara di aver preso visione, di accettare ed impegnarsi a rispettare le disposizioni contenute nel "Codice Etico e di Comportamento" di ATP, accessibile al link

<http://trasparenza.atpsassari.it/public/upload/users/RedazioneATP/fckeditor/file/Codice%20Etico.pdf>

6. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice;

7. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

8. attesta di essere informato, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara.

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

9. impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina vigente sull'imposta sul valore aggiunto ed a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

10. precisa, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

13.3.2 Documentazione a corredo e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Il concorrente **inoltre** carica a sistema:

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- ✓ copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- ✓ dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- ✓ atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato



quale capofila.

✓ dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti dichiarazione attestante:

13.3.2.1 l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale contrappresentanza o funzioni di capogruppo;

13.3.2.2 l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

13.3.2.3 dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

✓ copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

✓ dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

✓ dichiarazione che indichi le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

✓ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;

✓ dichiarazione che indichi le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;



in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- 13.3.2.4** a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- 13.3.2.5** l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- 13.3.2.6** le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

Si raccomanda la massima attenzione nell'inserire tutti gli allegati nella sezione pertinente e, in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell'Offerta Economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.

14. OFFERTA ECONOMICA – BUSTA ECONOMICA

Con riferimento a ciascun lotto a cui si intende partecipare, le imprese concorrenti, secondo le modalità indicate nelle Istruzioni di gara, devono produrre ed allegare nella sezione "Busta Economica", la documentazione di seguito indicata, riferita al lotto cui si partecipa, debitamente compilata e sottoscritta digitalmente:

- Lotto 1) Offerta Economica come da Fac-simile All. E1) - in bollo
- Lotto 2) Offerta Economica come da Fac-simile All. E2) - in bollo
- Lotto 3) Offerta Economica come da Fac-simile All. E3) - in bollo

L'offerta economica dovrà:

- contenere gli elementi essenziali per identificare l'offerente, il suo indirizzo e la procedura cui si riferiscono;
- recare: per il Lotto 1) lo sconto €/litro da applicare sul prezzo in convenzione CONSIP;
per il Lotto 2) il prezzo €/litro;
per il Lotto 3) per ciascuna voce i prezzi unitari, quelli totali per quantità e l'offerta complessiva.

Ciascun importo dovrà essere espresso al netto dell'IVA e per il Lotto 3) escluso IVA e C.O.O.U.

Le offerte relative al Lotto 1 dovranno essere arrotondate fino alla IV cifra decimale, mentre le offerte relative ai restanti due lotti dovranno essere arrotondate alla II cifra decimale; in caso di arrotondamento con più cifre decimali rispetto a quelle previste, sarà cura del Seggio di gara provvedervi.

Non sono ammesse offerte economiche che superano l'importo a base d'asta.

Relativamente ai Lotti 1 e 2, in caso di discordanza tra l'offerta in cifre e quella in lettere, sarà ritenuta valida l'offerta in lettere; per il lotto 3 in caso di discordanza tra il prezzo unitario e il prezzo complessivo, prevarrà il prezzo unitario indicato in lettere.

In caso di offerte pari classificate, prime in graduatoria finale, si procederà mediante sorteggio.

L'offerta dovrà essere dichiarata valida per un periodo di 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte ed è immediatamente impegnativa e definitiva per la Ditta ma non per l'ATP.

Saranno considerate nulle le offerte scritte in forma generica o contenenti riserve o variazioni alle condizioni

stabilite dall'ATP, ovvero prive degli elementi essenziali.

Relativamente all'assolvimento dell'imposta di bollo si precisa che, alternativamente all'apposizione della marca, gli operatori economici potranno allegare nella "Busta di qualifica", copia scansionata del Mod. F23 che attesti l'avvenuto versamento dell'imposta di Bollo, pari ad € 16,00 per ciascun lotto; detto pagamento può essere effettuato dalla sola impresa mandataria o dal Consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), D.Lgs. n. 50/2016 o dal Consorzio Ordinario/GEIE già costituiti.

Le offerte non in regola con le vigenti disposizione sull'imposta di bollo saranno inviate all'Agenzia delle Entrate per la loro regolarizzazione (D.P.R. 30.12.1982, n. 955).

15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà con il criterio del miglior prezzo individuato ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett. b del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., atteso che la fornitura di che trattasi presenta caratteristiche standardizzate, in particolare:

- ✓ **Per il Lotto 1:** lo sconto €/litro più alto da applicare sul prezzo in convenzione CONSIP, edizione 10, riferito alla fornitura per gasolio autotrazione Lotto 9 – Sardegna, in vigore ad ogni singola consegna e per le singole fasce; detto sconto non potrà essere inferiore allo 0,01 €/litro.
- ✓ **per il Lotto 2:** il prezzo più basso a litro.
- ✓ **per il Lotto 3:** l'offerta complessiva più bassa.

16. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA DI QUALIFICA – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 19.02.2020, alle ore 10:00 presso la sede ATP in Via Caniga n. 5 – Sassari e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditor. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico e sito ATP almeno 3 giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico e sito ATP almeno 3 giorni prima della data fissata.

Il Seggio di gara, nella prima seduta pubblica, provvederà a:

- a) verificare le offerte inserite a sistema;
- b) aprire la Busta di Qualifica per ciascuna impresa concorrente (sbloccare e aprire la cartella contenente la documentazione amministrativa), verificare la firma digitale dei documenti in essa allegati e, infine, verificare l'esame e la regolarità del contenuto dei documenti stessi;
- c) verificare le specifiche dei prodotti forniti;
- d) attivare, ove necessario, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 12;
- e) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

A seguito delle operazioni svolte il RUP proporrà alla stazione appaltante l'approvazione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara.

In caso di esclusione di un'impresa concorrente nella fase di verifica della documentazione amministrativa, il Seggio di gara potrà accedere al sistema ed escluderlo dalla procedura; in tal caso il sistema manterrà chiusa l'Offerta Economica dello stesso.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli



offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

17. APERTURA DELLA BUSTA ECONOMICA E VERIFICA ANOMALIA

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, il seggio di gara procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche e quindi alla relativa valutazione.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il seggio di gara, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 18.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte economiche, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, la stazione appaltante provvede a comunicare i casi di esclusione da disporre per:

- l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella busta di qualifica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto sussistono gli estremi per rendere l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi, ovvero per offerte in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Il Seggio, qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97 del Codice, chiude la seduta dando comunicazione al RUP il quale, se ritenuto necessario avvalendosi del seggio di gara, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

La stazione appaltante richiede, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione per iscritto delle spiegazioni. Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti.

Per ciascun lotto il calcolo della soglia di anomalia è effettuato solo ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

18. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra il Seggio di gara formulerà per ciascun lotto la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 del Codice, sull'offerente primo in graduatoria per ciascun lotto; a tal fine la stazione appaltante richiede al concorrente, cui ha deciso di aggiudicare ciascun lotto, di presentare i documenti a comprova di quanto dichiarato in sede di partecipazione.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.



Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima dei 35 giorni dall'invio delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

In caso di fallimento si applica quanto previsto all'art. 110 del Codice.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione; le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

L'importo delle spese di pubblicazione per l'intera gara è stimato in € 5.000,00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - iva comprese quelle di registro ove dovute.

Restano a carico di ATP l'IVA e per il Lotto 3 il C.O.O.U. (contributo obbligatorio oli usati).

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

19. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Sassari, rimanendo espressamente esclusa la compromissione ad arbitri.

20. NORME FINALI

Nulla spetterà alle Ditte concorrenti non aggiudicatarie, a titolo di compenso per qualsiasi onere o spesa sostenuta per la redazione e presentazione delle offerte.

L'ATP si riserva la facoltà di procedere ad aggiudicazione anche qualora alla gara partecipi una sola Ditta concorrente, la cui offerta sia ritenuta valida sotto ogni profilo.

La ditta che avrà presentato la miglior offerta sarà invitata a produrre quanto segue:

- documentazione atta a certificare quanto dichiarato all'atto della partecipazione alla gara, ove richiesto dall'ATP;
- indicazione del codice IBAN relativo al conto dedicato, ai sensi della L. 136/2010, intestato alla ditta aggiudicataria, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, e presso il quale l'ATP provvederà ad accreditare il corrispettivo delle fatture;
- deposito cauzionale definitivo di importo pari a quanto stabilito all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- modello “Richiesta informazioni Prefettizie – D.Lgs. 159/2011” (per il solo lotto 1);
- stralcio del DVR (Documento Valutazione Rischi) relativo alle attività oggetto dell'appalto da svolgersi nell'area del Committente;

La ditta aggiudicataria assumerà dal momento stesso della aggiudicazione l'obbligo di provvedere alla fornitura secondo le condizioni previste negli atti di gara e nel rispetto della normativa vigente.

ATP è tenuta, oltre che alla fatturazione elettronica Codice SDI 3ZJY534, all'applicazione dello “Split Payment” e pertanto le fatture emesse dovranno recare la dicitura “Scissione dei pagamenti – I.V.A. da versare a cura del committente ai sensi dell'art. 17- ter del D.P.R. 633/72”.

21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si informa che, ai sensi e per gli effetti del nuovo regolamento per la privacy, GDPR (General Data Protection Regulation), i dati che vengono acquisiti sono dall'azienda raccolti e trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici esclusivamente per le finalità connesse all'affidamento di che trattasi, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti per legge (vedasi informativa sulla Privacy del sito ATP).

Al riguardo si precisa che:

- l'acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti è presupposto indispensabile per l'instaurazione e lo svolgimento dei rapporti innanzi indicati;
- i dati suddetti, nonché quelli elaborati dall'Azienda non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi previsti dalla legge;
- la persona fisica cui si riferiscono i dati personali acquisiti, può avvalersi dei diritti di accesso (art. 15), di rettifica (art. 16), di cancellazione (art. 16) se applicabile, di limitazione (art. 17), di notifica (art. 19), di portabilità (art. 20) se applicabile, di opposizione (artt. 21 e 22). Tali diritti possono esser esercitabili in qualsiasi momento ricorrendo ai recapiti sotto indicati:
 - il Titolare del trattamento dati è l'Azienda Trasporti Pubblici S.p.A. - Via Caniga n. 5 07100 Sassari;
 - è possibile rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati all'indirizzo di posta elettronica rpd@atpsassari.it
- in ultima istanza, oltre alle tutele previste in sede amministrativa o giurisdizionale, è ammesso comunque il reclamo all'Autorità Garante, nel caso si ritenga che il trattamento avvenga in violazione del Regolamento citato.